CONVENZIONE COMUNALE,	
INTEGRATIVA DI CONVENZIONE REGIONALE, PER LE	
ATTIVITÀ DI ANTINCENDIO BOSCHIVO NEL TERRITORIO DEL	
COMUNE DI LIVORNO, ANNUALITÀ 2024.	
L'anno duemilaventiquattro (2024), nel giorno risultante dalla apposizione	
della sottoscrizione digitale, con la presente scrittura privata, in modalità	
elettronica, da valere ad ogni effetto di legge,	
FRA	
Il Comune di Livorno (nel seguito Comune) – C.F. 00104330493 – con sede	
legale in Livorno, Piazza del Municipio, n. 1, legalmente rappresentato da	
omissis, nato a omissis il omissis, e domiciliato presso la sede dell'Ente, il	
quale interviene, ai sensi dell'articolo 107, del D. Lgs. n. 267/2000 e	
dell'articolo 49 dello Statuto, nella sua qualità di Dirigente del Settore	
Protezione Civile e Demanio, come da incarico conferito con ordinanza	
sindacale n. 278 del 30/09/2021 e successivi provvedimenti confermativi,	
autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il	
presente atto, il cui schema è stato approvato con Determinazione n. xxxx del	
xx/xx/xxxx.	
E	
S.V.S. SOCIETÀ VOLONTARIA DI SOCCORSO – PUBBLICA	
ASSISTENZA, aderente al movimento A.N.P.AS., (nel seguito Associazione	
A.I.B.) - C.F. 80004600492 - con sede legale in Livorno, Via S. Giovanni n.	
30, iscritta nell'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile della	
Toscana al n. 173/02, con Decreto Dirigenziale n. 2127/2008 (rilevato	

dall'elenco Cesvot della Regione Toscana), ai sensi della L.R.T. n. 67/2003,	
rappresentata dal Presidente Sig.ra omissis, nata a omissis il omissis,	
domiciliata per la carica ove sopra.	
E	
VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI "S. MARIA	
DEL SUFFRAGIO" DI MONTENERO (nel seguito Associazione A.I.B.) -	
C.F. 80007730494 -, con sede legale in Livorno, Via di Montenero 201,	
iscritta nell'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile della	
Toscana al n. 298/01, con Decreto Dirigenziale n. 2687/2008 (rilevato	
dall'elenco Cesvot della Regione Toscana), ai sensi della L.R.T. n. 67/2003,	
rappresentata dal Governatore dell'Associazione, Sig.ra omissis, nata a	
omissis il omissis, domiciliata per la carica ove sopra.	
VISTI E RICHIAMATI	
- l'articolo n. 118, della Costituzione della Repubblica italiana;	
- il Decreto Legislativo n. 1 del 02/01/2018 e s.m.i., "Codice della Protezione	
Civile", in particolare gli artt. 3, comma 3, 4, commi 1 e 2, 11, 12, comma 2,	
13, comma 1, e 16;	
- il Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 e s.m.i., "Codice del Terzo	
settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno	
2016, n. 106", in particolare gli artt. 55 e 56;	
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del	
31/03/2021, con cui sono state adottate le linee guida sul rapporto tra	
pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, di cui agli articoli 55 –	
57 del sopra richiamato Decreto Legislativo n. 117/2017;	
- la Legge Regionale Toscana n. 65 del 22/07/2020, "Norme di sostegno e	

promozione degli enti del Terzo settore toscano" e s.m.i. e richiamati, in	
particolare, gli artt. 3, 11, 13 e 15;	
- il Decreto Legislativo n. 267, del 18 agosto 2000 e s.m.i., "Testo unico delle	
leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 3, comma 5,	
ultimo disposto;	
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., "Nuove norme in materia di	
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti	
amministrativi" ed in particolare gli articoli 1, comma 1 bis, 11 e 12;	
- il Codice Civile, in specie le disposizioni in materia di obbligazioni e	
contratti (artt. 1173 e ss.);	
- la Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020 e s.m.i., "Sistema	
regionale della Protezione civile e disciplina delle relative attività", con	
particolare riferimento all'art. 10;	
- la Legge quadro in materia di incendi boschivi (Legge n. 353/2000 e s.m.i.)	
e le relative Linee guida (D.P.C.M. 20 dicembre 2001) che forniscono alle	
Regioni gli indirizzi per predisporre gli atti di tutela del patrimonio boschivo	
dagli incendi, rimandando l'emanazione di norme applicative a leggi	
specifiche delle amministrazioni competenti;	
- la Legge della Regione Toscana n. 39 del 21/03/2000 e s.m.i., "Legge	
forestale della Toscana" ed il relativo Regolamento forestale della Toscana	
(D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003), ed in particolare l'art. 70, comma 3, l'art.	
70 ter, l'art. 71, comma 2, gli artt. 74 e 74 bis;	
- il Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni ed altri soggetti del	
terzo settore, approvato dal Comune di Livorno con Delibera di C.C. n. 161	
del 06/07/2017;	

PREMESSO

THE VIESSO	
 - che il vigente Piano Operativo Antincendi Boschivi della Regione Toscana	
(di seguito denominato "Piano Operativo Regionale A.I.B.") è stato	
approvato, ai sensi dell'art. 74 della L.R. Toscana n. 39/2000, con	
Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 187 del 27/02/2023;	
- che, l'art. 61, comma 1, del D.P.G.R. Toscana n. 48/R/2003 definisce il	
periodo a rischio incendio, compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto di ogni	
anno, salvo modifiche a mezzo atto del dirigente della competente struttura	
regionale (così come previste all'art. 61, comma 2, del D.P.G.R. Toscana n.	
48/R/2003);	
- che, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 74, comma 1, lettera b <i>bis</i>) e 74	
bis della L.R. Toscana n. 39/2000, con Delibera di Giunta Regionale n. 1440	
del 25/11/2019, è stato approvato il Piano specifico di prevenzione A.I.B.,	
per il comprensorio territoriale "Area Colline Livornesi", ricadente	
nell'ambito territoriale dei Comuni di Livorno e Rosignano Marittimo;	
- che, con Delibera di Giunta Comunale n. 350 del 21/07/2020, è stato	
adottato, dall'Amministrazione Comunale di Livorno, il Protocollo d'intesa	
per l'attuazione del Piano specifico di prevenzione A.I.B. per il comprensorio	
territoriale "Area Colline Livornesi";	
- che, annualmente, ai sensi di quanto previsto all'art. 70 della L.R. Toscana	
n. 39/2000, viene approvato il Programma Operativo Territoriale A.I.B. per	
la provincia di Livorno, all'interno del quale viene descritta l'organizzazione	
A.I.B. in ambito locale anche in relazione al territorio comunale di Livorno;	
- che, ai sensi di quanto disposto all'art. 71, comma 2, della L.R. Toscana n.	
39/2000, "la lotta attiva agli incendi boschivi è svolta in ambito regionale	
27.2000, ta totta attiva aga meenat bosenivi e svotta in amonto regionate	
1	1

dagli enti di cui all'articolo 70 quater, comma 2, e in base a specifici accordi	
e convenzioni, da squadre di associazioni del volontariato";	
- che, secondo quanto previsto dal vigente Piano Operativo Antincendi	
Boschivi della Regione Toscana, il volontariato antincendi boschivi è una	
componente dell'Organizzazione A.I.B. ed è rappresentato dal	
Coordinamento Volontariato Toscano (di seguito C.V.T.), dalla Croce Rossa	
Italiana (di seguito C.R.I.) e dai nuclei comunali di volontariato A.I.B.;	
- che il Piano A.I.B. definisce le modalità d'impiego delle squadre del	
volontariato;	
- che A.N.C.I., C.V.T. e C.R.I. hanno stipulato in data 11/09/2016, un	
Protocollo d'Intesa per la sottoscrizione di convenzioni antincendi boschivi,	
al quale si fa riferimento;	
- che, sempre secondo quanto previsto dal vigente Piano Operativo	
Antincendi Boschivi della Regione Toscana, il rapporto con il volontariato è	
regolato da una convenzione regionale, di norma stipulata annualmente, tra	
Regione Toscana e C.V.T. e può essere integrata dalle convenzioni comunali	
di cui all'art. 70 ter, comma 1, lettera a), della L.R. Toscana n. 39/2000;	
- che il Comune di Livorno, in ottemperanza al proprio Statuto, riconosce il	
valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di	
partecipazione, solidarietà e pluralismo e favorisce l'attività delle libere	
forme associative e di volontariato nel rispetto reciproco di autonomia;	
- che, con Delibera di Consiglio Comunale n. 128 del 30/06/2021, è stato	
 approvato il vigente Piano di protezione civile comunale, successivamente	
aggiornato con Delibere di Giunta Comunale n. 846 del 30/12/2022 e n. 909	
del 22/12/2023;	

- che, per il territorio del Comune di Livorno, tra le associazioni aderenti al	
C.V.T. inserite nella Convenzione Regionale, vi sono esclusivamente la	
Società Volontaria di Soccorso Pubblica Assistenza, aderente al movimento	
A.N.P.AS, e la Venerabile Confraternita di Misericordia di Santa Maria del	
Suffragio di Montenero, con le proprie sezioni e territori di competenza;	
- che, ai sensi della L.R. Toscana n. 39/2000, il Comune, sulla base delle	
indicazioni contenute nel vigente Piano Operativo Regionale A.I.B., per	
provvedere alla prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi nel proprio	
territorio, intende concorrere alle attività di prevenzione e lotta attiva in	
ambito A.I.B. regionale, anche attraverso convenzioni con le associazioni di	
volontariato, di cui all'art. 70 ter, comma 1, lettera a), della medesima L.R.	
Toscana n. 39/2000;	
- che, in attuazione di quanto previsto dalla sopra richiamata normativa,	
anche in considerazione delle particolari caratteristiche del territorio	
comunale di Livorno, rientrante nel Piano specifico di prevenzione A.I.B. più	
sopra richiamato, nonché nel rispetto del principio di sussidiarietà	
nell'esercizio delle funzioni di protezione civile, sancito all'art. 3, comma 3,	
del Decreto Legislativo n. 1 del 02/01/2018, "Codice della Protezione Civile"	
e s.m.i., al fine di prevenire gravi pericoli per l'incolumità pubblica derivanti	
dal rischio incendi boschivi (ricompreso tra i rischi di protezione civile, così	
come indicato all'art. 16 del sopra menzionato D. Lgs. n. 1/2018) e sulla base	
delle indicazioni contenute nel vigente Piano di protezione civile comunale,	
l'Amministrazione Comunale stipula annualmente, con le associazioni di	
volontariato di protezione civile operanti nell'ambito della convenzione	
	C.V.T. inserite nella Convenzione Regionale, vi sono esclusivamente la Società Volontaria di Soccorso Pubblica Assistenza, aderente al movimento A.N.P.AS, e la Venerabile Confraternita di Misericordia di Santa Maria del Suffragio di Montenero, con le proprie sezioni e territori di competenza; - che, ai sensi della L.R. Toscana n. 39/2000, il Comune, sulla base delle indicazioni contenute nel vigente Piano Operativo Regionale A.I.B., per provvedere alla prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi nel proprio territorio, intende concorrere alle attività di prevenzione e lotta attiva in ambito A.I.B. regionale, anche attraverso convenzioni con le associazioni di volontariato, di cui all'art. 70 ter, comma 1, lettera a), della medesima L.R. Toscana n. 39/2000; - che, in attuazione di quanto previsto dalla sopra richiamata normativa, anche in considerazione delle particolari caratteristiche del territorio comunale di Livorno, rientrante nel Piano specifico di prevenzione A.I.B. più sopra richiamato, nonché nel rispetto del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni di protezione civile, sancito all'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo n. 1 del 02/01/2018, "Codice della Protezione Civile" e s.m.i., al fine di prevenire gravi pericoli per l'incolumità pubblica derivanti dal rischio incendi boschivi (ricompreso tra i rischi di protezione civile, così come indicato all'art. 16 del sopra menzionato D. Lgs. n. 1/2018) e sulla base delle indicazioni contenute nel vigente Piano di protezione civile comunale, l'Amministrazione Comunale stipula annualmente, con le associazioni di

convenzione, integrativa della convenzione regionale, (di seguito	
convenzione comunale A.I.B.) per le attività di prevenzione e lotta attiva	
antincendi boschivi nel territorio del Comune di Livorno, e, nello specifico,	
per l'attuazione:	
delle operazioni di pattugliamento;	
 della reperibilità per l'avvistamento, l'assistenza allo spegnimento e la 	
eventuale bonifica delle aree colpite da incendio;	
- che, per il periodo di validità della suddetta Convenzione, il Comune	
corrisponderà alle Associazioni A.I.B., per la suddetta attività di prevenzione	
e lotta attiva antincendi boschivi effettuata dalle loro Sezioni, un rimborso	
spese ad integrazione della Convenzione regionale antincendio boschivo, al	
fine di mantenere un'efficiente organizzazione A.I.B. sul proprio territorio;	
- che la convenzione comunale A.I.B., in analogia alla convenzione	
regionale, avrà la durata di 12 mesi e, comunque, si concluderà il 31/12/2024;	
- che al Settore Protezione Civile e Demanio sono assegnati beni mobili e	
immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali di	
antincendio boschivo riconosciute ai comuni dalla normativa nazionale e	
regionale di riferimento più sopra richiamata, nonché in attuazione delle	
previsioni contenute nel vigente Piano di Protezione Civile Comunale;	
- che lo schema della presente Convenzione, per le attività di seguito	
descritte, è stato approvato con determinazione n. xxxx del xx/xx/xxxx;	
- che quanto sopra premesso costituisce parte integrante della presente	
convenzione.	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE	

Il presente atto disciplina le modalità con cui il Comune, in ossequio al	
principio della sussidiarietà orizzontale ed in applicazione dell'art. 56 del	
Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, avvalendosi dell'attività delle	
Associazioni A.I.B., affida alle stesse la gestione, in favore di terzi, di attività	
per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi. La presente	
Convenzione, quindi, integra la Convenzione regionale antincendio boschivo	
attraverso l'attuazione delle operazioni di pattugliamento e della reperibilità	
per l'avvistamento, l'assistenza allo spegnimento e la eventuale bonifica.	
ART. 2 – ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA	
Le Associazioni A.I.B. sono tenute ad individuare e rendere noti al Comune	
una sede, un Responsabile Operativo, un indirizzo di posta elettronica, un	
numero telefonico di riferimento, un numero telefonico di reperibilità,	
specifico della Sezione, che dovrà essere attivo in relazione alle disponibilità	
fissate con la presente Convenzione.	
Le Associazioni A.I.B. utilizzeranno, per l'espletamento delle attività oggetto	
della presente Convenzione, le apparecchiature radio fornite dalla Regione	
Toscana ed i sistemi di comunicazione di loro proprietà.	
Le Associazioni A.I.B., per lo svolgimento delle attività A.I.B., mettono a	
disposizione i mezzi e le attrezzature di loro proprietà, intestati	
all'Associazione o in comodato d'uso alla stessa (fermi restando i principi di	
rendicontazione delle sole spese sostenute dall'Associazione).	
ART. 3 – RESPONSABILITÀ	
Il soggetto opportunamente individuato nell'ambito dell'organizzazione delle	
Associazioni A.I.B. è "datore di lavoro" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81	
del 9 aprile 2008. Le Associazioni A.I.B. sollevano il Comune da qualsiasi	

responsabilità civile e penale, garantendo che i volontari delle rispettive	
Sezioni, impiegati nelle fasi operative di prevenzione e/o lotta attiva agli	
incendi boschivi, saranno individuati secondo i seguenti requisiti:	
- maggiore età;	
- abilitazione alla guida (patente di guida necessaria al tipo di mezzo	
condotto);	
- idoneità fisica allo svolgimento delle attività previste dalla presente	
convenzione;	
- partecipazione a specifici corsi di addestramento e aggiornamento	
sull'attività antincendi boschivi;	
- dotazione di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), di mezzi ed	
attrezzature conformi alle normative in vigore;	
- polizza assicurativa per l'attività antincendi boschivi, sia a copertura di	
danni e/o lesioni personali al singolo volontario, sia di responsabilità civile	
per danni a terzi conseguenti all'espletamento delle attività previste in	
convenzione.	
In caso di infortuni al personale o danni a terzi durante l'espletamento delle	
attività previste in convenzione, le Associazioni A.I.B. rispondono	
direttamente, manlevando il Comune da qualsiasi responsabilità.	
Si dà atto tra le parti che, per effetto della presente Convenzione, non si	
costituisce alcun rapporto di lavoro tra i soci delle Associazioni A.I.B. ed il	
Comune, neanche di tipo precario né a tempo determinato.	
Nello svolgimento delle attività di antincendio boschivo le Associazioni	
A.I.B. garantiscono che il proprio personale opererà secondo quanto stabilito	
dal Piano Regionale A.I.B., dal Programma Operativo Territoriale Annuale	
1	

Provinciale e dal Piano A.I.B. locale del Comune di Livorno, per i rispettivi	
periodi di validità.	
ART. 4 – DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ	
Per le attività A.I.B., le Associazioni A.I.B. garantiscono e si impegnano ad	
assicurare il supporto e la collaborazione per quanto segue:	
1) pattugliamento e postazione fissa svolti da una squadra composta da	
almeno due volontari antincendio e mezzo allestito con modulo A.I.B. (400	
litri o superiore) da effettuarsi nel periodo ordinario di operatività della	
convenzione, così come definito all'art. 6, nei giorni festivi e prefestivi,	
compresi i giorni 14 e 15 agosto qualora richiesto dall'Ufficio Protezione	
Civile comunale, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, di norma da svolgersi con	
cadenza quindicinale e secondo il calendario concordato con l'Ufficio	
Protezione Civile stesso. In tale periodo, anche nei giorni di particolare	
criticità previsionale, o in atto, su scala locale, l'Ufficio Protezione Civile	
comunale potrà richiedere attività di pattugliamento ulteriori rispetto al	
calendario sopra richiamato. Le attività di cui al presente punto riguarderanno	
le seguenti aree del territorio comunale:	
- pattugliamento: Maroccone, Calafuria, Romito, Sonnino, Quercianella,	
Castellaccio, Montenero Alto, Montenero Basso, Collinaia, Popogna,	
Traversa, Valle Benedetta, La Leccia, Stillo, Monterotondo;	
- postazioni fisse: Castellaccio, Valle Benedetta, Montenero Alto,	
Popogna.	
Le Associazioni A.I.B. dovranno comunicare alla Centrale Operativa	
Provinciale (COP) l'orario di inizio e di fine delle attività di pattugliamento.	
Il dettaglio delle attività è specificato nel Piano A.I.B. locale del Comune di	
10	

Livorno, contenuto nel Programma Operativo Territoriale A.I.B. per la	
provincia di Livorno, che viene annualmente adottato dalla Regione Toscana	
e al quale si fa riferimento;	
2) reperibilità garantita di una squadra composta da almeno due volontari	
antincendio e mezzo, eventualmente, allestito con modulo A.I.B. (400 litri o	
superiore) per l'avvistamento, l'assistenza allo spegnimento e la eventuale	
bonifica da effettuarsi nel periodo ordinario di operatività della convenzione,	
così come definito all'art. 6, con cadenza giornaliera, dalle ore 20.00 alle ore	
08.00 del giorno successivo.	
Il dettaglio delle attività è specificato nel Piano A.I.B. locale del Comune di	
Livorno, contenuto nel Programma Operativo Territoriale A.I.B. per la	
provincia di Livorno, che viene annualmente adottato dalla Regione Toscana,	
al quale si fa riferimento;	
3) organizzazione di iniziative informative, formative e di esercitazioni sulla	
base di quanto previsto nel Protocollo di Intesa per l'attuazione del Piano	
specifico di prevenzione A.I.B. per il comprensorio territoriale Area Colline	
Livornesi;	
4) attività svolte dal Comune su richiesta del Sindaco e/o di soggetti	
opportunamente delegati;	
5) attività dell'Ufficio di Protezione Civile del Comune di Livorno;	
6) interventi in supporto al personale del Comune, alla Polizia Municipale o	
alle altre Forze dell'Ordine;	
7) supporto, in caso di necessità, alle comunicazioni radio anche con le	
proprie frequenze radio e i propri canali radio;	
8) ogni altro intervento che si renda necessario in ragione dell'evolversi	
1	

dell'evento.	
ART. 5 – PERIODO DI VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE	
La presente convenzione, in analogia con la convenzione regionale, ha	
validità annuale e, comunque, fino al 31 dicembre 2024.	
ART. 6 – PERIODO ORDINARIO DI OPERATIVITÀ DELLA	
CONVENZIONE E POSSIBILI ESTENSIONI	
Il periodo ordinario di operatività della convenzione, durante il quale	
dovranno essere rese le attività ivi previste, è il periodo compreso tra il 15/06	
(quindici giugno) e il 30/09 (trenta settembre).	
Qualora, con specifico decreto regionale, il periodo di cui all'art. 61, comma	
1, del Regolamento forestale della R.T. n. 48/R/2003, venisse esteso, oppure	
in caso di necessità riscontrate su scala locale, le parti potranno concordare	
ulteriori periodi di svolgimento delle attività previste in convenzione, definiti	
"periodi di estensione dell'operatività della convenzione".	
ART. 7 – RISORSE FINANZIARIE	
Le attività svolte durante il periodo ordinario di operatività della convenzione	
sono finanziate con risorse di bilancio disponibili al Cap. 11724	
"Trasferimenti per attività di antincendio boschivo", del PEG 2024-2026,	
annualità 2024, Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.000, per un importo	
complessivo pari ad € 8.000,00.	
Per le eventuali attività svolte nei periodi di estensione dell'operatività della	
convenzione, sarà riconosciuto un contributo giornaliero per rimborso spese	
determinato proporzionalmente al budget assegnato a ciascuna associazione	
per le attività svolte durante il periodo ordinario di operatività della	
convenzione. In tale ultima ipotesi le Associazioni A.I.B. presenteranno	
12	

richiesta di rimborso entro il 31/10/2024 e l'Amministrazione Comunale	
provvederà all'eventuale atto di impegno della relativa spesa, previa verifica	
della disponibilità di risorse necessarie al finanziamento delle suddette spese,	
entro il 30/11/2024;	
ART. 8 – RIMBORSO SPESE	
Il Comune, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4 in periodo	
ordinario di operatività della convenzione, si impegna a corrispondere alla	
singola Associazione A.I.B. un rimborso delle spese effettivamente sostenute	
per le attività previste in convenzione ed opportunamente documentate e,	
comunque, entro il limite massimo del budget assegnato ad ogni associazione	
pari ad un importo di € 4.000,00, concorrente all'importo complessivo	
stimato della convenzione pari ad € 8.000,00.	
Il valore del rimborso massimo da assegnare alla singola Associazione	
A.I.B., è stato valutato in base alle necessità di organico, mezzi e attrezzature	
la cui disponibilità è stata riscontrata nella Sezione di Volontariato, come	
riportato nell'Archivio Regionale dei Programmi Operativi Annuali	
Provinciali A.I.B	
Detti rimborsi saranno ad integrazione della Convenzione Regionale per la	
concorrenza alla copertura dei costi sostenuti dall'Associazione per:	
1) spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione dei Volontari a corsi di	
formazione specifici in ambito A.I.B.;	
2) spese per collaborazione alle attività di informazione alla popolazione in	
ambito A.I.B., a cui aderisce o organizzate dal Comune;	
3) spese carburante per automezzi: rimborso chilometrico dei mezzi, basato	
sulle tabelle ACI vigenti, tenuto conto del maggior consumo del carburante	
12	

	dovuto al trasporto del carico aggiuntivo. Al riguardo, vista anche la	
	particolarità dei percorsi oggetto dell'attività, si ritiene opportuno maggiorare	
	il rimborso chilometrico rispetto a quello risultante dalle tabelle ACI,	
	stabilendo un rimborso spese specifico pari a 0,74 €/chilometro;	
	4) spese per carburante per attrezzature quali motoseghe, motopompe ecc.;	
	5) spese per noli di mezzi e attrezzature;	
	6) rimborso del modulo A.I.B. (portata 400 litri o superiore), quale	
	attrezzatura specifica per lo svolgimento dell'attività di pattugliamento che fa	
	parte dell'automezzo, ripartibile in un massimo in cinque anni. Al riguardo,	
	stimato un valore medio di mercato del modulo A.I.B. pari ad € 4.000,00,	
	sarà riconosciuto un rimborso spese massimo complessivo pari ad € 4.000,00;	
	7) spese per danni a mezzi ed attrezzature A.I.B. per incidenti (verbalizzati da	
	tutti i soggetti presenti) avvenuti durante lo svolgimento delle attività previste	
	in convenzione. Il rimborso sarà limitato alla disponibilità dell'importo	
	complessivo stimato;	
	8) costi specifici della sicurezza, per misure aggiuntive in relazione all'alto	
	rischio dell'attività oggetto della convenzione; per la presente voce è stabilito	
	il limite massimo di rimborso spese pari ad € 560,00. Tali costi sono	
	determinati, per ogni volontario, come di seguito riportato:	
	• costi visita medica, € 50,00;	
	 assicurazione antinfortunistica e responsabilità civile, € 20,00; 	
	• 1/5 del costo di acquisto dell'equipaggiamento D.P.I. A.I.B., €	
	200,00;	
	 costo per attività formativa, € 20,00; 	
	del totale stimato di € 290,00 (stima media annuale dei costi della sicurezza)	
·		

viene riconosciuto il rimborso spese, indicativamente del 48%, pari ad €	
140,00.	
9) spese generali, forfettariamente determinate nella misura del 15% del	
budget assegnato comprendenti le spese per manodopera indiretta per la	
manutenzione dei macchinari, manutenzione edile e per le pulizie, ecc; le	
spese per impiegati e dirigenti addetti alla contabilità, alla gestione del	
personale, alla gestione finanziaria, ecc; i consumi di energia elettrica,	
metano, acqua, ecc; le spese per materiali di consumo; le spese per gli affitti	
di capannoni, edifici, terreni; le quote di ammortamento attrezzi ed	
apparecchiature elettroniche;	
10) oneri per la sicurezza, forfettariamente determinati nella misura del 5%	
del budget assegnato comprendenti le misure di prevenzione e protezione da	
infortuni e malattie dei Lavoratori, quali informazione e formazione, DPI,	
sorveglianza sanitaria, assicurazione infortuni.	
Tale metodologia di rendicontazione si applicherà anche per le spese	
sostenute durante i periodi di estensione dell'operatività della convenzione.	
Le Associazioni A.I.B. sono tenute ad aggiornare, al termine di ogni attività,	
il rendiconto delle spese rimborsabili comunicando all'Ufficio Protezione	
Civile comunale, a mezzo messaggio di posta elettronica ordinaria	
all'indirizzo <u>protezionecivile@comune.livorno.it</u> , con sollecitudine, il	
raggiungimento del 70% dell'entità dell'importo complessivo stimato,	
assegnato alla singola Associazione A.I.B.	
Le Associazioni A.I.B., con la firma del presente Atto, accettano di non	
riassegnare le somme ricevute, né totalmente né parzialmente, a nessun titolo,	
ai propri Soci.	

Il contributo per rimborso spese di cui trattasi non è cumulabile con altre	
tipologie di contributi e sovvenzioni, di qualsiasi natura e provenienza,	
erogati per le medesime spese.	
ART. 9 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE	
La rendicontazione delle spese dovrà essere presentata mediante l'utilizzo di	
apposita modulistica allegata, quale parte integrante, alla presente	
convenzione.	
Le spese di cui all'art. 8, sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento	
delle attività previste in convenzione, verranno rimborsate dietro	
presentazione di idonea documentazione giustificativa e, comunque, nel	
limite massimo del budget assegnato ad ogni associazione.	
A conclusione del periodo di validità della convenzione, le associazioni	
potranno presentare all'Ufficio Protezione Civile il rendiconto delle spese	
rimborsabili, secondo quanto previsto al precedente art. 8, mediante l'uso	
della modulistica allegata alla convenzione, accludendo copia semplice di	
tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute.	
Al momento della presentazione della rendicontazione dovrà, inoltre, essere	
presentata la seguente documentazione (i cui modelli si allegano quale parte	
non integrante della presente convenzione):	
- comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n.	
136 del 13/07/2010, e s.m.i.;	
- attestazione esenzione ritenuta 4%;	
- copia documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante;	
- informativa sulla privacy, sottoscritta per accettazione:	
L'Ufficio Protezione Civile effettuerà, sulla documentazione presentata, le	
16	

necessarie verifiche ai fini dell'adozione del provvedimento di liquidazione.	
Successivamente, la Ragioneria comunale provvederà alla emissione dei	
mandati di pagamento, nei tempi dalla stessa stabiliti.	_
I versamenti delle somme verranno effettuati mediante bonifici bancari sui	_
conti correnti che saranno indicati dall'Associazione.	
ART. 10 – CIRCOSTANZE IMPREVISTE E IMPREVEDIBILI	
Il Comune, al verificarsi di circostanze impreviste ed imprevedibili, potrà	
adottare specifici provvedimenti per lo svolgimento di ulteriori attività,	_
previste dalla presente convenzione, che si rendessero necessarie.	
ART. 11 – SOSPENSIONI E RECESSO	
Qualora il Comune verifichi l'eventuale mancanza, carenza, e/o	
inadempienza di quanto previsto dalla presente convenzione, provvederà ad	
attivare la procedura di contestazione, tramite messaggio di posta elettronica	
ordinaria. Nell'ambito di tale procedura, l'Associazione A.I.B. potrà	
comunicare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni lavorativi dal	
 ricevimento della contestazione stessa.	
Trascorso tale termine senza ottenere risposta, o qualora le osservazioni	
formulate dall'Associazione A.I.B. risultino insufficienti o inaccettabili, il	
Comune, in ragione della gravità di quanto accertato, potrà:	
- segnalare alla Regione Toscana l'inadempienza verificata;	
- recedere dalla convenzione.	
 Nel caso in cui Regione Toscana disponga l'esclusione o il recesso della	
 Sezione/Associazione dalla Convenzione antincendi boschivi regionale, il	
Comune, una volta venuto a conoscenza di ciò, avvierà l'iter per il recesso	
dalla presente Convenzione.	

ART. 12 – BENI MOBILI E IMMOBILI ASSEGNATI PER LE ATTIVITÀ	
DI A.I.B.	
Al Settore Protezione Civile e Demanio sono assegnati beni immobili,	
utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali di antincendio	
boschivo riconosciute, ai comuni, dalla normativa richiamata in premessa,	
nonché in attuazione del vigente Piano di Protezione Civile Comunale, anche	
con il supporto delle associazioni di volontariato A.I.B. convenzionate, le	
quali, a tal fine, possono utilizzare gli impianti e le attrezzature presenti	
presso le suddette strutture.	
Analogamente, sono assegnati al Settore Protezione Civile e Demanio beni	
mobili utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali di antincendio	
boschivo, anche con il supporto delle associazioni di volontariato A.I.B.	
convenzionate.	
ART. 13 – REGISTRAZIONE	
Le parti, di comune accordo, dichiarano che la presente Convenzione è	
registrabile in caso d'uso ed è esente dall'imposta di bollo, ai sensi	
dell'articolo 82, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. "Codice del terzo	
settore", in quanto le prestazioni fornite dalle Associazioni A.I.B. rientrano	
nello scopo sociale delle Associazioni stesse, quali organizzazioni non	
lucrative di utilità sociale –"ONLUS".	
ART. 14 – SPESE	
Tutte le spese della presente convenzione e sue consequenziali, nessuna	
esclusa né eccettuata, sono a carico delle Associazioni A.I.B., le quali	
accettano di sostenerle.	
ART. 15 – ELEZIONE DOMICILIO	

Ai fini del presente atto le Associazioni A.I.B. eleggono speciale domicilio in	
Livorno presso la Casa Comunale.	
ART. 16 – FORO COMPETENTE	
Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione,	
ove il Comune sia attore o convenuto, è competente il Foro di Livorno, con	
espressa rinuncia di qualsiasi altro.	
ART. 17 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	
In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E.	
2016/679, il Comune di Livorno fornisce le seguenti informazioni agli utenti	
in merito all'utilizzo dei dati personali.	
Il Titolare del trattamento è il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1,	
57123 Livorno, tel. 0586/820111 (centralino) – PEC:	
comune.livorno@postacert.toscana.it.	
Il Titolare tratta i dati personali – qualificabili come "qualsiasi informazione	
riguardante una persona fisica, identificata o identificabile" – mediante una	
o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e	
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la	
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,	
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la	
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di	
messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la	
cancellazione o la distruzione.	
Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è l'Avvocato Marco Giuri	
contattabile all'indirizzo e-mail dpo@comune.livorno.it (Ordinanza del	
Sindaco n.77 del 13/04/2021).	

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore	
specifico e/o tematico a cui si riferiscono le informazioni.	
Gli Incaricati del trattamento sono i dipendenti del comune di Livorno	
assegnati alle strutture interessate dalla presente Convenzione.	
Finalità del trattamento.	
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che:	
i dati forniti sono utilizzati dal Comune esclusivamente ai fini della	
sottoscrizione della presente Convenzione e ai fini dell'esecuzione della	
stessa, compresi gli adempimenti contabili che ne conseguono e, comunque,	
in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.	
Il conferimento ha natura obbligatoria, in quanto in attuazione della L.R. n.	
39/2000 e del Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivo, approvato	
con D.G.R. Toscana n. 187/2023.	
L'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l'esclusione dalla	
presente Convenzione.	
Modalità del trattamento dei dati.	
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la	
riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e	
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno	
essere anche abbinati a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi,	
quantitativi e temporali di volta in volta individuati.	
I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo	
strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei	
procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per	
la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici.	
20	

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.	
I dati potranno essere comunicati anche a soggetti esterni al Comune di	
Livorno, esclusivamente per finalità strettamente correlate all'esecuzione e	
attuazione della presente Convenzione.	
Diritti dell'interessato.	
 L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai	
 propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi	
 o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro	
 trattamento.	
 L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati.	
 L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo, come da	
 previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E.	
2016/679.	
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.	
T www, rects, sppre case a secretary	
p. Il Comune di Livorno	
F.to digitalmente, ai sensi della normativa vigente	
1.10 ulgitalinente, ai sensi uena noi mativa vigente	
T. C2-43 W-142- J. Concerns Dubbling Assistance	
p. La Società Volontaria di Soccorso Pubblica Assistenza	
F.to digitalmente, ai sensi della normativa vigente	
21	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

p. La Venerabile Confraternita di Misericordia di Santa Maria del	
Suffragio di Montenero	
F.to digitalmente, ai sensi della normativa vigente	
La sottoscritta omissis, in qualità di Presidente della Società Volontaria di	
Soccorso Pubblica Assistenza dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver	
preso visione e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti	
dell'articolo 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole di cui agli articoli 2 –	
articolazione organizzativa; 3 – responsabilità; 4 – definizione delle attività; 5	
– periodo di validità della convenzione, 6 – periodo di operatività della	
convenzione; 8 – rimborso spese; 9 – modalità di rendicontazione; 10 –	
circostanze impreviste e imprevedibili; 11 – sospensioni e recesso; 12 – locali	
assegnati per le attività di A.I.B.; 14 – spese; 15 – elezione domicilio; 16 –	
foro competente; 17 – trattamento dati personali;	
p. La Società Volontaria di Soccorso Pubblica Assistenza	
F.to digitalmente, ai sensi della normativa vigente	
22	

La sottoscritta <i>omissis</i> , in qualità di Governatore della Venerabile	
Confraternita di Misericordia di Santa Maria del Suffragio di Montenero	
dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare	
espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 e 1342 del Codice	
Civile, le clausole di cui agli articoli 2 – articolazione organizzativa; 3 –	
responsabilità; 4 – definizione delle attività; 5 – periodo di validità della	
convenzione, 6 – periodo di operatività della convenzione; 8 – rimborso	
spese; 9 – modalità di rendicontazione; 10 – circostanze impreviste e	
imprevedibili; 11 – sospensioni e recesso; 12 – locali assegnati per le attività	
di A.I.B.; 14 – spese; 15 – elezione domicilio; 16 – foro competente; 17 –	
trattamento dati personali;	
p. La Venerabile Confraternita di Misericordia di Santa Maria del	
Suffragio di Montenero	
Suffragio di Montenero F.to digitalmente, ai sensi della normativa vigente	

Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 6ce17459a53a979d8de902496166d25203f0d8fcb51d1b04d6112c2fa7fdb633

Firme digitali presenti nel documento originale

LORENZO LAZZERINI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.4018/2024

Data: 10/05/2024

Oggetto: CONVENZIONE COMUNALE INTEGRATIVA DI CONVENZIONE REGIONALE, PER LE ATTIVITÀ DI ANTINCENDIO BOSCHIVO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LIVORNO, ANNUALITÀ 2024. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b30fec344fcb7d44_p7m&auth=1

ID: b30fec344fcb7d44